

P.P.n. 32/2023

TRIBUNALE DI TERAMO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale

Ritenuto, in considerazione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. N. 149/2022 e dalla L. N. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) in relazione al Titolo Quarto – Bis del Codice di Procedura Civile – Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (Art. 473 bis e segg. C.P.C.), di dover procedere a fornire alcune indicazioni in materia di procedimenti non contenziosi per separazione consensuale e per divorzio congiunto per il miglior funzionamento dell'Ufficio e per una corretta prestazione del servizio.

Rilevato che presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione risultano depositati alcuni ricorsi non contenziosi contenenti domande contestuali e cumulative per separazione consensuale e per divorzio congiunto.

Rilevato che presso i Tribunali nazionali si sono registrati orientamenti opposti circa la cumulabilità di dette domande in sede di procedimenti non contenziosi.

Rilevato, in particolare, che i Tribunali di Milano, Vercelli e Genova risultano aver adottato l'orientamento favorevole all'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto in sede non contenziosa basandosi essenzialmente sul principio di economia processuale che avrebbe ispirato il legislatore della "Riforma Cartabia", mentre l'opposta tesi della non cumulabilità in sede di giudizi non contenziosi (in particolare Tribunali di Firenze e Ferrara) si fonda su rilievi letterali, sistematici e sostanziali, osservando in particolare che: 1) l'istituto del cumulo è ammesso dalla legge soltanto nel caso del procedimento contenzioso e la disciplina dei procedimenti a domanda congiunta è disciplinata dall'art. 473 bis.51 c.p.c. che non richiama l'art. 473 bis.49 c.p.c.; 2) la Legge Delega non fa alcun riferimento al cumulo di domande non contenziose di separazione e di divorzio, e pertanto consentire la cumulabilità concreterebbe l'incostituzionalità dell'art. 473 bis.51 c.p.c. così interpretato per eccesso di delega; 3) la soluzione della cumulabilità delle domande non contenziose di separazione e divorzio avrebbe conseguenze addirittura contrarie al principio di economia processuale in determinate ipotesi: infatti nei tribunali favorevoli al cumulo è stato adottato un metodo procedimentale che, con l'emanazione di una sentenza "parziale" o non definitiva di omologa della separazione consensuale, prevede la fissazione di un'ulteriore udienza, tendenzialmente "virtuale", ad epoca successiva di circa sette mesi rispetto al – presumibile – passaggio in giudicato della predetta sentenza di omologa non definitiva o parziale; in tale udienza si potrà procedere ai fini della sentenza definitiva di divorzio solo se i coniugi riconfermeranno tutte le condizioni divorzili del ricorso cumulativo, mentre nel caso di non conferma, di modifica o di revoca del consenso si dovrebbe procedere ad una declaratoria di rigetto e/o improcedibilità della domanda di divorzio, che renderebbe necessario un nuovo ricorso contenzioso. Tale meccanismo, ognuno vede, non favorisce l'economia dei giudizi se solo si pensi che ove una delle parti impugni immediatamente la sentenza parziale o non definitiva di omologa, introdurrebbe una dilatazione della tempistica incompatibile con la natura stessa della fase "Presidenziale", sostanzialmente paralizzandone l'attività per oltre un semestre, in attesa della pronuncia del giudice del secondo grado.

4) Gli accordi tra coniugi in sede di separazione con cui venga stabilito il successivo regime giuridico – patrimoniale da valere nella successiva fase del divorzio sarebbero nulli per per illiceità della causa sancita dal principio di “relativa” indisponibilità dei diritti di cui all’art.160 C.C. (in tal senso Cass, 28.06.2022, n.20745; Cass.26.04.2021, n.11012; Cass. 30.01.2017, n.2224 ecc.).

Rilevato, da ultimo, che il Tribunale di Treviso ha promosso un intervento preventivo nomofilattico della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art.363 Bis c.p.c., sulla cumulabilità o meno delle domande di separazione e divorzio nei giudizi non contenziosi, e che non risulta ancora alcuna decisione del Supremo Collegio sul punto.

Ritenuto pertanto preferibile, allo stato, l’adozione presso il Tribunale di Teramo dell’orientamento più restrittivo della non cumulabilità delle domande di separazione e di divorzio nella sede non contenziosa, attese le serie conseguenze di una possibile declaratoria di incostituzionalità per eccesso di delega.

P.Q.M.

Dispone che le domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto non dovranno essere proposte cumulativamente nel ricorso introduttivo per separazione consensuale, e che pertanto non dovrà essere versato l’ulteriore contributo unificato per la domanda di divorzio congiunto che dovrà essere presentata con autonomo ricorso maturate le condizioni ed i termini di legge.

Dispone che per le domande di divorzio congiunto già presentate cumulativamente alla domanda di separazione contestuale le parti presentino istanza di restituzione del contributo unificato già versato.

Manda alla Segreteria per la comunicazione al P.M., al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo e per la pubblicazione sul sito Internet del Tribunale di Teramo.

Teramo,

15 GIU. 2023

IL PRESIDENTE

Carlo Calvaresi

